



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

Art. 1 – Scopo.....	1
Art. 2 – Principio	1
Art. 3 – Quietè notturna e pausa pomeridiana	1
Art. 4 – Domenica e giorni festivi.....	2
Art. 5 – Lavori agricoli e di giardinaggio	2
Art. 6 – Lavori edili.....	2
Art. 7 – Esercizi pubblici.....	3
Art. 8 – Apparecchi per la riproduzione del suono	3
Art. 9 – Manifestazioni pubbliche e feste	3
Art. 10 – Fuochi d’artificio, petardi, e altro materiale simile	3
Art. 11 – Animali	4
Art. 12 – Veicoli a motore	4
Art. 13 – Elicotteri	4
Art. 14 – Giochi all’aperto e attività sportive	4
Art. 15 – Sirene e impianti d’allarme	4
Art. 16 – Contravvenzioni.....	5
Art. 17 – Provvedimenti	5
Art. 18 – Ricorsi	5
Art. 19 – Entrata in vigore e abrogazione	5



Il **Municipio di Tresa**, richiamati,

- La Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
- L'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF)
- Il Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF)
- L'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 28 febbraio 2007 (OSLa)
- Il Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000 (ROSLa)
- La Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb)
- Il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb)
- La Legge cantonale sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Il Regolamento comunale del Comune di Tresa (ROC)

o r d i n a:

Art. 1 – Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 – Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Tresa sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 – Quietè notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
2. In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00 e dopo le 19.00.
3. Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.
5. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei a ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori in determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.



Art. 4 – Domenica e giorni festivi

1. Alla domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori o attività rumorose o moleste per il vicinato.
2. In casi particolari, il Municipio può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 – Lavori agricoli e di giardinaggio

1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori (marmitte) omologati.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00.
3. Sono esclusi da tali limitazioni i lavori di fienagione, raccolto e trattamenti straordinari alla vite, che restano comunque soggetti alle disposizioni di quiete notturna di cui all'art. 3 cpv. 1.
4. In caso di inosservanza è riservata la procedura di contravvenzione.

Art. 6 – Lavori edili

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, dei luoghi di culto durante le celebrazioni e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale (stato 2011) sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
 - a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità delle scuole, dei luoghi di culto durante le celebrazioni e del cimitero durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile;
 - b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se le emissioni foniche sono confacenti alle disposizioni del costruttore;
 - c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e. lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
 - f. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, ufficialmente decretato dalle Autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto è consentito anticipare l'inizio di lavori all'aperto alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.
4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.
5. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di misure atte a ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
6. In casi particolari il Municipio, su richiesta scritta e debitamente motivata, può concedere deroghe.



7. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga agli articoli precedenti, l'orario d'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 6:00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 7 – Esercizi pubblici

1. L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Il Municipio può ordinare provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste o in caso di inadempimento, imporre restrizioni sugli orari dell'esercizio pubblico.
3. Restano riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.
4. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 8 – Apparecchi per la riproduzione del suono

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10 della presente ordinanza.
2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi e installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 9 – Manifestazioni pubbliche e feste

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere è soggetta ad autorizzazione municipale.
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso di apparecchi elettroacustici durante le manifestazioni è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
4. Il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, su richiesta scritta e motivata può concedere deroghe.
5. La richiesta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
6. Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art. 10 – Fuochi d'artificio, petardi, e altro materiale simile

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune, ad eccezione degli articoli pirotecnici di libera vendita in Svizzera durante la manifestazione del 1° agosto o nei periodi di carnevale, salvo altre disposizioni o decreti cantonali (ad es. divieto di accensione di fuochi all'aperto in caso di siccità).
2. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
3. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio.



Art. 11 – Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.
3. In casi gravi e urgenti, l'ordine può venir impartito dalla Polizia, dall'Usciere comunale o da un membro dell'esecutivo.

Art. 12 – Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati e durante le ore notturne, tra le 23.00 e le 07.00.
2. È segnatamente vietato:
 - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località,
 - e. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - f. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnali acustici.
3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 13 – Elicotteri

1. Per l'impiego di elicotteri, per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
2. Il Municipio può emanare delle prescrizioni, rispettivamente limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale trasportato dell'aeromobile.

Art. 14 – Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi è permessa, di regola, dalle ore 08.00 alle 23.00.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 15 – Sirene e impianti d'allarme

1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, del cantiere, ecc., ai quali sono destinati.
2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
3. Resta riservata l'applicazione dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.



Art. 16 – Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC e dall'art. 137 del Regolamento comunale.

Art. 17 – Provvedimenti

1. Il Municipio provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 18 – Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 19 – Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° settembre 2025 e sostituisce ogni altra disposizione in materia.
2. È adottata dal Municipio con RM n. 727/2025 del 28.07.2025 e viene pubblicata agli albi comunali il 31 luglio 2025 per trenta giorni (riservato l'art. 16 LPAm – Ferie).
3. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco

Piero Marchesi



La Segretaria

Myriam Mauri